



PROVINCIA DI TORINO
COMUNE DI BRICHERASIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24

OGGETTO:INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART.12 COMMA 4 DELLA LEGGE 23/12/1999 N.488 DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE

L'anno DUEMILADIECI addì VENTOTTO del mese di GIUGNO
alle ore 20.30 nella sala della adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione PUBBLICA ed
in seduta di UNICA convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono
membri i Signori:

	Presente		Presente
MERLO Ilario	SI	BERTOLINO Renato	
CHIAPPERO Daniela	SI	ALLOA Paolo	SI
FALCO Mauro	SI	PICOTTO Giorgio	SI
MARCELLO Giacomo	SI	GARZENA Annamaria	SI
BOSIO . Luigi	NO	BALLARI Simone	SI
DEMARIA Imelda	SI	BONANSEA Claudio	NO
MERLO Sergio	NO	GRANERO Mauro	SI
LASAGNO Franco	SI	MORERO Daniele	SI
BIANCIOTTO Aldo	SI		

Assume la presidenza il Sindaco Sig. ILARIO MERLO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig. DOTT.SA GIOVANNA D'ARIENZO

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza. dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 4 DELLA LEGGE 23.12.1999 N. 488 DELLE FRAZIONI NON METANIZZATE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che si allontana il consigliere BOSIO,

UDITA la relazione e la proposta del Sindaco,

DATO ATTO che ad oggi parte del territorio risulta non essere ancora stato metanizzato e tenuto conto che il Comune di Bricherasio, Provincia di Torino, ricade nella zona E;

ATTESO che l'ar. 12 comma 4 della Legge n. 488 del 23.12.1999, recita:

Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della Legge 23.12.1998 n. 488, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera c) del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 e sostituita dalla seguente:

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorre anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo.

Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni;

- 1. ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;*
- 2. facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento ricade nella zona climatica F;*
- 3. nella regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;*
- 4. non metanizzati nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con Decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni, ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 142 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle Finanze, e individuate annualmente con delibera del consiglio dagli enti locali interessati. Tali deliberazioni devono essere comunicate al ministero delle finanze e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;*

RISCONTRATA la necessità di aggiornare le zone del territorio comunale classificate in fascia climatica "E" ai sensi del DPR 412 del 26.06.1993, non raggiunte dalla rete di

metanizzazione, così come individuate nella delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 17.09.2002;

VISTA la planimetria in scala 1: 5000 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sulla quale risultano evidenziate le zone del territorio comunale in fascia climatica "E" ai sensi del DPR 412 del 26.06.1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione e più esattamente parte delle Frazioni del territorio San Michele, Cappella Moreri e Cappella Merli, zona Sopravilla e zona Ghiaie;

VISTA la nota dell'Agenzia delle Dogane del 15.01.2010 Prot. 5961 RU da cui risulta che la legge finanziaria 2010 ha disposto il beneficio in questione alle Frazioni parzialmente non metanizzate, ricadenti in zona climatica "E" ubicate al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;

RITENUTO pertanto di adottare gli opportuni provvedimenti in merito;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000: in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato;

SENTITO il consigliere BALLARI, che si chiede se non sia auspicabile un'autocertificazione circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norme;

SENTITO il consigliere MORERO che si informa dell'entrata in vigore dei benefici di cui al presente atto;

Con il seguente risultato della votazione palesemente espressa per alzata di mano e proclamato dal Sig. Presidente.,

PRESENTI:	14
VOTANTI:	14
ASTENUTI	=
VOTI FAVOREVOLI:	14
VOTI CONTRARI:	=

DELIBERA

1. **DI** richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. **DI** individuare le zone del territorio comunale classificate in fascia climatica "E" ai sensi del DPR 412 del 26.06.1993, non raggiunte dalla rete di metanizzazione e poste al di fuori del centro abitato, come risultano nella planimetria in scala 1: 5000 allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e più esattamente parte delle frazioni del territorio San Michele, Cappella Moreri e Cappella Merli, località Sopravilla e località Ghiaie;
3. **DI** dare atto che le suddette zone non metanizzate, vengono individuate allo scopo di essere ammesse al beneficio della riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del GPL (gas di petrolio liquefatto) ai sensi del DPR 30.09.1999 n.

361 ed art. 8, comma 10 lettera c) della Legge 23.12.1998 n. 448 e Legge 23.12.2009 n. 191 (Legge Finanziaria);

4. **DI** inviare copia della presente deliberazione e suoi allegati al Ministero delle Finanze e dell'Industria per quanto di loro competenza.

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmati.

IL SINDACO

f.to Ilario MERLO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Giovanna d'Arienzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal..... - 2 AGO. 2010

Li - 2 AGO. 2010



IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data.....

- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134 T.U. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....